COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

Ordinanza Municipale concernente la gestione dei posteggi pubblici

Ottobre 2026

Il **Municipio di Aranno,** richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;
- il Regolamento sui posteggi pubblici comunali
- con RM no. 324 del 19.10.2026,

Il Municipio di Aranno dispone:

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione

Nel territorio comunale si trovano i seguenti posteggi:

Ubicazione	Tipo di posteggio
Posteggio Ur Stradon	Libero
Posteggio sopra PCi	A pagamento con abbonamento-autorizzazione comunale
Posteggio PCi	Libero
Posteggio Chiesa	Libero

Art. 2 - Uso e pagamento

[1]L'unico posteggio a pagamento definito a livello comunale è il Posteggio sopra PCi.

[2]In tutti i posteggi pubblici non è concesso lo stazionamento di mezzi speciali quali roulottes, campers, rimorchi, mezzi da lavoro e veicoli privi di targhe.

[3]Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più posteggi descritti all'art. 1 in circostanze particolari d'interesse pubblico come ad esempio: manifestazioni per festività o eventi tradizionali, feste organizzate da gruppi locali (società sportive, culturali, ricreative), funerali o eventi organizzati dalle autorità comunali.

[4]In caso messa a disposizione dei parcheggi comunali per attività d'interesse pubblico, dei cartelli indicanti la data e la durata delle manifestazioni vengono posati di regola almeno 48 in anticipo.

[5]Non sono previsti rimborsi per l'impossibilità totale o parziale di utilizzare i parcheggi a pagamento con abbonamento-autorizzazione comunale per un periodo consecutivo o non consecutivo inferiore a 20 giorni all'anno.

Capitolo II
Autorizzazioni

Art. 3 - Utenza

[1]Il Municipio concede autorizzazioni che consentono l'uso illimitato dei posteggi pubblici a pagamento definiti all'art. 1.

[2]Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

a) i domiciliati del Nucleo di Aranno in possesso di licenza di condurre, proprietari di un veicolo e che possono comprovare di essere impossibilitati ad avere parcheggi privati.

b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua e comprovata con sede nel Nucleo di Aranno.

[3]Per Nucleo si intendono tutte le abitazioni situate all'interno del perimetro del Piano particolareggiato nel nucleo definito nel Piano delle zone.

[4]Per tutti i posteggi elencati nell'art. 1, il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 2.

[5]Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi, il Municipio può limitare per ciascuna categoria di zona di parcheggio il numero di autorizzazioni.

[6]L'autorizzazione è rilasciata **unicamente** a coloro che risultano domiciliati nel Nucleo durante l'anno civile in corso e che sono in regola con tutti i pagamenti delle tasse causali del Comune di Aranno.

[7]Viene concessa, di principio, al massimo **una autorizzazione** per nucleo familiare o appartamento.

[8]Qualora vi siano posteggi liberi, l'Esecutivo può rilasciare un secondo permesso temporaneo ai nuclei familiari già titolari di una concessione. L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per dare la precedenza alle richieste di chi non dispone ancora di alcun posteggio.

Art. 4 - Validità

[1]Per i casi di cui all'art. 3 cpv. 1: mensile o annuale.

[2]Per i casi di cui all'art. 3 cpv. 4, come pure in casi particolari, e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa per un periodo consecutivo o non consecutivo massimo inferiore a 20 giorni all'anno.

Art. 5 - Procedura

[1]La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dei seguenti documenti:

a) <u>per i residenti nel Nucleo</u> copia della licenza di condurre e della copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

b) <u>per i casi di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. b</u> copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione + documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune.

[2]In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico tenendo conto che la precedenza verrà data alle persone disabili, agli anziani e successivamente alle persone che risiedono da più tempo nel Nucleo.

[3]Tenendo conto delle specificità definite al cpv. 2 nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti disponibili presso il Posteggio sopra Pci, verrà stilata una lista d'attesa consultabile su richiesta presso la Cancelleria.

Art. 6 - Revoca

[1]L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

[2]Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Capitolo III
Tasse

Art. 7 - Tasse

[1]Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da ordinanza municipale entro i seguenti minimi e massimi per ogni veicolo.

a) <u>per i residenti e per i casi di cui all'art. 5 cpv. 2</u>

La tassa per il rilascio dell'abbonamento, per ogni posteggio, è fissata a CHF 20.-- mensili (CHF 120.-- annuali).

b) <u>per i casi di cui all'art. 3 cpv. 4</u>

La tassa per il rilascio dell'abbonamento, per ogni posteggio, è fissata a CHF 5.-- giornalieri (CHF 80.-- per 20 giorni).

[2]In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro-rata.

Capitolo IV
Disposizioni finali

Articolo 8 - Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Articolo 9 – Rimedi di diritto

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio

Il sindaco: Il vicesegretario f.f.:

Roberto Destefani Patrick Collenberg

Approvata con Risoluzione Municipale no. 324 del 19.10.2026.

Pubblicata agli albi comunali dal 22 ottobre all’23 novembre 2026.